

DECISIONE (UE) 2022/2435 DEL CONSIGLIO**del 26 luglio 2022****relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e l'Ucraina
sul trasporto di merci su strada**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente alla decisione (UE) 2022/1158 del Consiglio ⁽²⁾, l'accordo tra l'Unione europea e l'Ucraina sul trasporto di merci su strada («accordo») è stato firmato il 29 giugno 2022, con riserva della sua conclusione in una data successiva.
- (2) In considerazione delle gravi perturbazioni del settore dei trasporti in Ucraina causate dalla guerra di aggressione intrapresa dalla Russia, è necessario trovare rotte alternative su strada per consentire all'Ucraina di esportare le sue scorte di cereali, carburante, prodotti alimentari e altre merci pertinenti.
- (3) Dato che le autorizzazioni della Conferenza europea dei ministri dei trasporti degli Stati membri e gli accordi bilaterali tra gli Stati membri e l'Ucraina non offrono ai trasportatori di merci su strada ucraini la flessibilità necessaria per aumentare e pianificare in anticipo le loro operazioni con l'Unione e attraverso la stessa, è fondamentale liberalizzare il trasporto di merci su strada per le operazioni bilaterali e il transito.
- (4) Alla luce delle circostanze uniche ed eccezionali che rendono necessaria la firma e l'applicazione provvisoria e la conclusione dell'accordo, e in conformità dei trattati, è opportuno che l'Unione eserciti temporaneamente la pertinente competenza concorrente conferitale dai trattati. Qualsiasi effetto della presente decisione sulla ripartizione delle competenze tra l'Unione e gli Stati membri dovrebbe essere rigorosamente limitato nel tempo. La competenza esercitata dall'Unione sulla base della presente decisione e dell'accordo dovrebbe pertanto essere esercitata solo durante il periodo di applicazione dell'accordo. Di conseguenza, la competenza concorrente così esercitata cesserà di essere esercitata dall'Unione non appena l'accordo cesserà di applicarsi. Fatte salve altre misure dell'Unione, e nel rispetto di tali misure dell'Unione, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), successivamente gli Stati membri eserciteranno pertanto nuovamente tale competenza. È opportuno inoltre ricordare che, come sancito dal protocollo n. 25 sull'esercizio della competenza concorrente allegato al trattato sull'Unione europea e al TFUE, l'ambito di applicazione dell'esercizio

⁽¹⁾ Approvazione del 10 novembre 2022.

⁽²⁾ Decisione (UE) 2022/1158 del Consiglio, del 27 giugno 2022, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea e l'Ucraina sul trasporto di merci su strada (GU L 179 del 6.7.2022, pag. 1).

